

## Novità per la circolazione stradale in arrivo con la conversione del decreto legge 179/2012

M. Massavelli (Polnews 17/12/2012)

In uno scorso approfondimento abbiamo presentato le novità in materia di controllo della copertura assicurativa di cui all'articolo 193, codice della strada introdotte dal Decreto Legge 18.10.2012 n° 179 (c.d. Decreto Legge Crescita bis), concernente "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245: all'articolo 22, rubricato "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo" veniva introdotto l'articolo 170-bis, "Durata del contratto", al c.d. Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Tale articolo, si diceva, al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, prevedeva che "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti:

- non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e
- non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile".

Ora, con un maxi emendamento del Governo al decreto legge, che è stato convertito definitivamente in legge il 13 dicembre scorso, ed è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni (con entrata in vigore della disposizione il quindicesimo giorno dalla pubblicazione), il nuovo articolo 170bis è stato modificato e sono state previste importanti novità per il codice della strada. Partendo dall'articolo 170bis, introdotto al Codice delle assicurazioni private, le modifiche approvate in via definitiva prevedono che :

- il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione;
- il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile;
- l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni;
- l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Si evince quindi come sia stato ripristinato il termine di permanenza della validità della copertura assicurativa del veicolo, nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto.

Con questa norma, quindi, dal punto di vista operativo, relativamente al controllo di polizia stradale, nulla cambia: nel caso di copertura assicurativa scaduta da meno di quindici giorni, si applica la sanzione dell'articolo 180, codice della strada, per aver circolato con un documento assicurativo (certificato assicurativo) non valido ai fini della circolazione stradale, invitando l'interessato a esibire, entro un termine stabilito, il documento assicurativo valido.

Si deve applicare anche la sanzione dell'articolo 181, codice della strada, per aver esposto sulla parte anteriore del veicolo (parabrezza) un contrassegno assicurativo non valido, ai fini della circolazione, in quanto scaduto: anche in questo caso, l'interessato è obbligato ad esibire il documento valido, entro lo stesso termine indicato per la violazione dell'articolo 180.

Solo nel caso in cui l'interessato non esibisca i documenti richiesti (per cui sarà applicabile la violazione dell'articolo 180, comma 8, codice della strada), ovvero si accerti d'ufficio che la copertura assicurativa del veicolo non è stata rinnovata, ed era quindi scaduta al momento dell'accertamento su strada, si dovrà applicare la sanzione prevista dall'articolo 193, codice della strada, per aver circolato con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria.

Il decreto legge 179/2012, nella versione definitivamente approvata per la conversione in legge dal Parlamento, prevede, inoltre, modifiche al codice della strada.

Innanzitutto, all'articolo 6, comma 4, che regola la circolazione fuori dai centri abitati.

Con la modifica apportata dal decreto legge, l'ente proprietario della strada può, con apposita ordinanza del dirigente dell'ufficio competente a regolamentare la circolazione (e si rammenta come in molti Comuni sia competente il Comandante della Polizia Municipale, anche, ovviamente per le strade comunali fuori dal centro abitato), "prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia

possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative" (nuova lettera g)).

Quindi, fuori dai centri abitati, con apposita ordinanza, in previsione di una intensa nevicata, in base alle indicazioni provenienti dagli organi competenti (in particolare, protezione civile e ARPA), può essere prescritto l'esclusivo utilizzo di pneumatici invernali, con esclusione, quindi, delle catene da neve.

La violazione di tale prescrizione (e, quindi, l'utilizzo di catene da neve, invece dei pneumatici invernali, o comunque la mancanza di tali pneumatici montati sul veicolo) deve essere sanzionata a norma del comma 14, con il pagamento in misura ridotta di 80 euro.

A norma dell'articolo 192, comma 3, codice della strada, i funzionari, ufficiali ed agenti, di polizia stradale possono, tra l'altro, ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. All'articolo 176, codice della strada, che regola i comportamenti da tenere durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, viene modificato il comma 11, relativo alle modalità per assolvere l'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale. Viene inoltre previsto che i servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio potranno essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.

Infine, viene prevista la modifica all'articolo 111, comma 1, codice della strada.

L'articolo 111 disciplina la revisione delle macchine agricole in circolazione.

Come noto, tale articolo prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, possa disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

E, come noto, tale decreto ministeriale non è mai stato emanato con la conseguenza che le macchine agricole non sono mai state soggette a revisione periodica.

Il nuovo comma 1, dell'articolo 111, prevede che al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emani, entro e non oltre il 28 febbraio 2013, apposito decreto con cui venga disposta la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Con il medesimo decreto:

- deve essere disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009,
- devono essere stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.